


Candidati con DISABILITÀ, DSA o BES

Artt. 17 e 18 O.M. n. 37



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Legge 104 del 3/2/1992
- ✓ Nota prot. n. 1787 dell'1/3/2005 relativa agli alunni affetti da dislessia
- ✓ Legge n. 170 dell'8/10/2010 recante *Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- ✓ D.M. 5669 12/7/2011 di attuazione della L. 170/2010 e Linee Guida allegate
- ✓ Direttiva 27/12/2012 *Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per l'inclusione*
- ✓ CC.MM. n. 8 del 6/3/2013, n. 1551 del 27/6/2013 e n. 2563 del 22/12/2013

AMMISSIONE

L'ammissione segue le regole generali anche se gli alunni interessati hanno seguito un percorso didattico differenziato:

- esito positivo: pubblicazione voto e crediti
- esito negativo: solamente dicitura «*non ammesso*»

DISABILITÀ

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, predispone prove **equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere in:

- ✓ utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi *oppure*
- ✓ sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti

DISABILITÀ

Per la predisposizione delle prove la Commissione può avvalersi di personale esperto. Per lo svolgimento può avvalersi, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

È quindi necessario che la Commissione verifichi **con attenzione** il curriculum dell'alunno ed ogni altra informazione fornita dalla Scuola

DISABILITÀ

Art. 16, comma 3, L. 104/92

Nell'ambito della Scuola Secondaria di secondo grado per gli alunni H sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione .

Numero maggiore
di giorni solo
IN CASI
ECCEZIONALI,
per gravi disabilità

DISABILITÀ

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico **relativi unicamente allo svolgimento di tale piano** possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate **solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.**

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate **va indicato solo nell'attestazione** e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto

CANDIDATI CON DSA

Punto di attenzione: **la certificazione**

La certificazione è redatta ai sensi di

- ✓ art. 3 Legge 107/2010
- ✓ paragrafo 6.5 Linee Guida allegate D.M. 5669/2011
- **Intesa Stato-Regioni sulla certificazione di DSA** (Intesa 25/07/2012)

L'Intesa Stato - Regioni

Il 25 luglio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell'Intesa su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.

Il documento **completa** le indicazioni contenute nella L. n° 170/10 e nel Regolamento applicativo

Nell'intesa è ribadita la necessità che la certificazione di DSA sia formulata esclusivamente da un centro pubblico o da uno accreditato

CANDIDATI CON DSA

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, **adeguatamente certificate**, relative ai candidati (*affetti*) con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il Consiglio di Classe inserisce la relativa documentazione nel Documento del 15 maggio, sulla base della quale la Commissione **DEFINISCE** le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali

CANDIDATI CON DSA

Sarebbe opportuno che il Consiglio di Classe predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica/valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla Commissione affinché valuti con completezza e imparzialità l'apprendimento dello studente con DSA.

Il dossier deve essere consegnato direttamente al Presidente della Commissione d'esame e alla Commissione stessa all'atto dell'insediamento.

CANDIDATI CON DSA

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 - D.M. 12/7/2011. Possono inoltre utilizzare:

- testi trasformati in formato MP3 audio
- lettore umano
- trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale
- apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d'anno o siano funzionali alla svolgimento della prova

CANDIDATI CON DSA

Inoltre,

- possono essere previsti **tempi più lunghi** per lo svolgimento delle prove scritte (in genere il 30% in più)
- va curata con speciale attenzione la **predisposizione della terza prova scritta**, con particolare riferimento alla lingua straniera
- vanno adottati **criteri valutativi** attenti più al contenuto che non alla forma

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi **non deve esservi menzione** delle misure compensative disposte

CANDIDATI CON DSA

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e e che sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.**

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni.

CANDIDATI ESTERNI CON DSA

Per gli esami preliminari valgono le stesse indicazioni date per i candidati interni in materia di

- strumenti compensativi (sintesi vocale, dispositivi in mp3, lettura da parte di un componente la Commissione),
- tempi di svolgimento più lunghi

senza che venga pregiudicata la validità delle prove

CANDIDATI CON DSA – Lingua straniera

I candidati con diagnosi DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la **sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di **seconda prova scritta**, saranno sottoposti a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

La prova orale avrà luogo nel **giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta**, al termine della stessa o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il Presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti.

CANDIDATI CON DSA – Lingua straniera

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un **percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, nel caso in cui la lingua straniera o le lingue straniere siano coinvolte nella **terza prova scritta**, saranno sottoposti a **prova orale sostitutiva**.

La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

I risultati della prova orale sono utilizzati per **la definizione del punteggio da attribuire alla 3^a prova scritta**.

ALUNNI BES – PRINCIPI GENERALI

La valutazione degli studenti BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- ❖ è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- ❖ è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa;
- ❖ è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale, mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe e per il grado di scuola;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento

O.M. 13/20013 – Art. 18, c. 4

Per altre situazioni di alunni **con difficoltà di apprendimento** di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

O.M. 37/2014 - Art. 18, c. 4

Per altre situazioni di alunni con **BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili ed opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

e continua.....

Alunni BES - Novità anno scol.co 2013/14

BES - Comma 4, art. 18, O.M. n. 37/2014

..... La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/12/2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per l'inclusione* [Link\Diret..pdf](#) e dalle successive note n. 8 del 6/3/2013 [Link\CM 8.pdf](#), n.1551 del 27/6/2013 [Link\27-6-2013.pdf](#) e n. del 22/12/2013 [Link\22-11-2013.pdf](#) – esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, tiene in debita considerazione le **specifiche situazioni soggettive** relative ai candidati per i quali sia stato redatto apposito Piano Personalizzato, **in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione nell'ambito dei percorsi personalizzati ed individualizzati.**

A tal fine il Consiglio di Classe trasmette alla Commissione il **Piano Didattico Personalizzato**

CANDIDATI BES

Si **DEVE** tenere in considerazione la situazione **SOGGETTIVA** del candidato **SE**:

A tal fine la Commissione **definisce**

- il Consiglio di Classe ha formalmente individuato l'alunno come BES
- Il C. di C. ha predisposto uno specifico P.D.P. ai sensi della normativa citata, in particolare della C.M. n. 2563 del 22/12/2013 [Link\22-11-2013.pdf](#)

- le modalità concrete di azione per sostenere adeguatamente l'alunno nelle prove d'esame
- gli strumenti compensativi e **NON DISPENSATIVI** che può utilizzare

Necessità di una **chiara informazione preventiva** alla famiglia

ALUNNI BES

Anche nel colloquio orale sarebbe preferibile consentire l'uso di mappe, carte, se l'alunno le ha utilizzate durante le interrogazioni quadrimestrali

Strumenti compensativi possibili

- ❖ tabella delle misure, tabelle delle formule
- ❖ calcolatrice
- ❖ cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo
- ❖ programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale commisurati al singolo caso
- ❖ dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori

Grazie per l'attenzione e, soprattutto,

BUON LAVORO!

BUON LAVORO!